



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO



FEDERCHIMICA  
CONFINDUSTRIA

# I RAPPORTI COMMERCIALI NEL SETTORE CHIMICO:

Lo strumento del contratto tipo di distribuzione



Si ringraziano per la collaborazione:  
**Matteo Panni** - Consulente Camera di Commercio di Milano  
**Marco Coldani** - AssICC  
**Lorenzo Faregna** - Federchimica  
**Roberto Frigerio** - Federchimica  
**Enzo Grimaldi** - AssICC  
**Paolo Lessio** - AssICC  
**Amalia Pannuti** - Confcommercio.

Pubblicazione a cura di:  
Servizio Armonizzazione del Mercato  
Camera di Commercio di Milano

Dicembre 2013

## **PREFAZIONE**

### **MERCATI E REGOLE IN EVOLUZIONE**

Il mercato su cui operano imprese e consumatori negli ultimi anni è cambiato radicalmente. Da un lato, la libera circolazione di persone, merci e capitali ha spinto verso una sempre maggiore globalizzazione, con una progressiva internazionalizzazione non solo degli scambi, ma anche della filiera produttiva; dall'altro lato, l'innovazione tecnologica ha accentuato e accelerato le dinamiche concorrenziali, rendendo ipercompetitivi i mercati tradizionali e aprendo nuove arene competitive, in cui le imprese si confrontano con nuovi operatori, spesso internazionali.

In uno scenario così dinamico, è importante che esista un corpus di regole semplici, precise e flessibili e un sistema di controlli efficace, in grado di prevenire le possibili distorsioni, i comportamenti illeciti e tutelare così le imprese e i consumatori. Solo con queste condizioni è possibile lo sviluppo armonioso di un mercato realmente efficiente e concorrenziale.

### **LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

La Camera di commercio svolge alcune importanti attività per la tutela e la trasparenza del mercato, a livello locale, che possono essere divise in tre insiemi, corrispondenti a tre funzioni tra loro sequenziali: Regolazione, informazione e prevenzione; Vigilanza; Risoluzione delle controversie. Si tratta di funzioni svolte istituzionalmente dalla Camera. Inoltre, per quanto riguarda la vigilanza del mercato, la Camera effettua alcune attività anche in base ad una convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il sistema camerale nazionale, per garantire una maggiore uniformità sul territorio.

#### **1. Regolazione, informazione e prevenzione per un funzionamento del mercato corretto e trasparente**

La presenza di regole certe ed eque e l'utilizzo di pratiche commerciali corrette sono condizioni imprescindibili per un mercato efficiente, che permetta lo sviluppo delle imprese che vi operano. In quest'ambito la Camera, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali e dei consumatori:

- realizza iniziative e servizi tesi a favorire condizioni di equilibrio contrattuale, in particolare tra consumatori e imprese, ma anche tra le imprese stesse. Cura l'elaborazione e la promozione di modelli contrattuali, verifica la presenza di clausole inique nei contratti tra imprese e di clausole vessatorie in quelli tra imprese e consumatori, accerta e raccoglie gli usi e le consuetudini, promuove la predisposizione di codici di autodisciplina;
- provvede a rilevare i prezzi di mercato e a pubblicare le relative quotazioni nei settori delle merci all'ingrosso e dei materiali e delle opere edili;
- promuove la diffusione della conoscenza e il corretto utilizzo degli strumenti di tutela della proprietà intellettuale.

## **2. Vigilanza del mercato**

Non esiste regolazione del mercato efficiente senza la cultura della legalità degli operatori e l'esistenza di un sistema di controlli per la verifica del rispetto delle regole.

La Camera verifica il rispetto delle normative nazionali e comunitarie mediante la vigilanza del mercato (ed esercitando il potere sanzionatorio), in collaborazione con le altre autorità. Gli ambiti di controlli sono i seguenti:

- sicurezza dei prodotti posti in commercio (settori giocattoli, materiale elettrico a bassa tensione, dispositivi di protezione individuale, prodotti industriali in genere);
- correttezza delle informazioni al consumatore (settori tessili, calzature, credito al consumo, consumo carburante e emissione CO2 delle auto nuove, efficienza energetica, ecc.);
- affidabilità degli strumenti di misura impiegati per lo svolgimento delle attività commerciali (e saggio e marchio dei metalli preziosi), tramite le verifiche prime degli strumenti, preliminari alla loro immissione in commercio, e tramite ispezioni periodiche, per l'accertamento del mantenimento nel tempo dell'affidabilità degli strumenti.

## **3. Risoluzione delle controversie**

In un mercato efficiente la risoluzione di eventuali controversie deve avvenire tramite un processo rapido, economico ed efficace. La Camera offre alle imprese e ai consumatori un agile strumento di risoluzione delle controversie mettendo a loro disposizione, tramite la Camera Arbitrale di Milano, procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR) quali l'arbitrato e la mediazione.

Il tratto distintivo della Camera rispetto a questi tre insiemi di attività è di agire nell'interesse non solo dei consumatori, ma anche delle imprese che intendano operare sul mercato nel rispetto delle regole, supportandole nel percorso verso una sempre maggiore trasparenza e compliance normativa. A tal fine l'Ente opera da sempre in stretto coordinamento con il mondo associativo e istituzionale locale e nazionale.

## **CONTRATTO TIPO DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI**

Nonostante la durata e la profondità della recessione, in un contesto italiano in cui il settore manifatturiero continua a essere in difficoltà, la chimica non vive una crisi strutturale diffusa e vanta molte imprese eccellenti. Le imprese di distribuzione e di produzione, nonostante la diffusione dei fenomeni di chiusura e delocalizzazione, resistono perché sono riuscite ad affrontare nei giusti tempi le sfide dell'innovazione. In questo specifico caso, è importante ricordare che l'innovazione passa necessariamente per l'attività di ricerca, nella consapevolezza che la concorrenza con i paesi a basso costo può e deve caratterizzarsi come un confronto serrato sulla qualità dei prodotti. In questo contesto estremamente dinamico la Camera di Commercio su sollecitazione del mondo imprenditoriale ha istituito un Tavolo di lavoro con le più importanti associazioni di categoria (ASSICC e Federchimica), in modo da dare una risposta strutturata alla

grande domanda di autoregolazione normativa e diffusione di una cultura giuridica evoluta, improntata a criteri di equità e trasparenza.

Il Contratto tipo di distribuzione dei prodotti chimici rappresenta un punto di partenza innovativo, uno schema contrattuale aperto e non vincolante messo a disposizione delle imprese, con le garanzie di imparzialità e certezza giuridica che solo un Ente come la Camera di Commercio può dare. Esso viene a colmare un vuoto particolarmente sentito, in quanto i formulari di vendita già presenti sul mercato erano di solito fissi e schematici, quasi mai espressione di una negoziazione diretta a soddisfare le esigenze di tutti contraenti. Si può allora dire che un passo avanti è stato fatto nella direzione di una maggiore sensibilità per il contemperamento degli interessi contrapposti. Noi ci auguriamo che questo contratto abbia la diffusione che merita, data l'importanza della materia, diventando così parte di un meccanismo efficiente, inteso a minimizzare le occasioni di contenzioso e ad accogliere le esigenze di armonizzazione giuridica che il mercato esprime.

**Pier Andrea Chevallard**

Segretario Generale

Camera di commercio di Milano

**CONTRATTO TIPO DISTRIBUZIONE**  
**PRODOTTI CHIMICI**

Tra:

[*dati Fornitore*]

(di seguito il "Fornitore")

e

[*dati Distributore*]

(di seguito il "Distributore")

- congiuntamente, di seguito, le "Parti" -

**Premesse**

Il Fornitore svolge la propria attività nel seguente ambito di mercato:

[*breve descrizione del mercato del Fornitore - specificare tipologia prodotti e riferimento geografico*].

Il Distributore svolge abitualmente attività di commercio nell'ambito del mercato del fornitore ed essendo dotato delle necessarie infrastrutture di vendita si è proposto quale partner di distribuzione di quest'ultimo.

Le Parti, come sopra individuate,

**convengono quanto segue**

**1) TERRITORIO E PRODOTTI**

**1.1)** Il Fornitore concede al Distributore, che accetta, il diritto di commercializzare e vendere i prodotti elencati nelle "*Specifiche di esecuzione del contratto*" (allegato "A"), di seguito denominati "Prodotti", nei territori indicati nel medesimo allegato (di seguito denominati "Territorio").

**1.2)** Qualora il presente Contratto abbia una durata superiore a \_\_\_\_\_ mesi, le Parti periodicamente, ogni \_\_\_\_\_ mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto procederanno ad una revisione congiunta dell'Allegato A: qualora in esito a tale revisione le Parti non raggiungeranno un'intesa in ordine all'eventuale inserimento di nuovi prodotti o alla eventuale espunzione di Prodotti ivi contemplati, resterà obbligatorio tra le Parti, sino alla scadenza del Contratto, l'Allegato A, senza che nessuna delle Parti possa avanzare pretese di sorta in ordine alla sua modifica.

**2) RAPPORTI TRA LE PARTI ED ESCLUSIVA**

**2.1)** Il Distributore vende in nome e per conto proprio, nel Territorio, i Prodotti forniti dal Fornitore: il Distributore non ha dunque il potere di agire in nome e per conto del Fornitore, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

**2.2)** Il Distributore può, nei casi in cui non desideri o non possa agire come acquirente e rivenditore, proporre, in forma scritta, al Fornitore, la vendita diretta al cliente. Al Distributore non spetterà

corrispettivo o riconoscimento alcuno per la vendita diretta procurata al Fornitore e da questi realizzata, salvo diversa pattuizione delle Parti risultante da accordo scritto precedente il perfezionamento della vendita.

**2.3)** Il Distributore *si impegna a non / è libero di*<sup>1</sup> vendere, fare pubblicità ai Prodotti, istituire filiali o mantenere depositi per la distribuzione degli stessi al di fuori del Territorio.

E' consentita la pubblicizzazione dei prodotti su piattaforme *web* ed effettuate con l'uso di strumenti informatici.

**2.4)** Il Distributore, a decorrere dalla data iniziale di efficacia del presente contratto e per tutta la sua durata, *si impegna a non / è comunque libero di* rappresentare, distribuire o vendere nel Territorio qualsiasi prodotto che possa in qualche modo porsi in diretta concorrenza con i Prodotti.

**2.5)** La fornitura dei Prodotti al Distributore *è / non è* in esclusiva. Conseguentemente il Fornitore *si impegna a non / è libero di* nominare nel Territorio altri Distributori agenti o intermediari per la distribuzione dei Prodotti.

### **3) CONDIZIONI DI FORNITURA, PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO**

**3.1)** Il Fornitore si impegna a soddisfare tutti gli ordini del Distributore nei termini e con le modalità indicate nei singoli ordini (di cui a titolo esemplificativo e non vincolante si allega sotto la lettera "B" un fac-simile). Ciascuna Parte, senza che le venga imputata alcuna responsabilità per il proprio inadempimento, potrà sospendere le proprie obbligazioni contrattuali qualora l'esecuzione delle stesse sia resa oggettivamente impossibile od eccessivamente onerosa dal verificarsi di un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, di cui dovrà dare tempestiva comunicazione all'altra parte.

**3.2)** Le vendite dei Prodotti al Distributore ed i relativi prezzi e pagamenti saranno regolati dalle condizioni generali di vendita del Fornitore, la cui versione attualmente adottata è allegata sotto la lettera "C" al presente Contratto, ferma restando la facoltà delle Parti di derogarvi con apposita pattuizione scritta in relazione a ciascun singolo ordine.

### **4) PREZZO DI RIVENDITA**

Il Distributore potrà fissare liberamente il prezzo di rivendita dei prodotti ai clienti.

### **5) MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL FORNITORE.**

**5.1)** Al Distributore *non è consentito/è consentito* l'uso dei marchi, nomi o altri segni distintivi del Fornitore *unicamente per il fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti nel contesto del presente contratto e nell'esclusivo interesse del Fornitore.*

---

<sup>1</sup> Si è ritenuto di lasciare questa alternativa, e tutte quelle che seguono, alla libera determinazione delle parti, che potranno concordare quale delle due opzioni meglio si adatti alle proprie esigenze.

**5.2)** Il Distributore si impegna a non depositare, né far depositare nel Territorio od altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del Fornitore, né altri segni che siano simili e/o confondibili con quelli del Fornitore.

**5.3)** Il diritto del Distributore di usare marchi, nomi o segni distintivi del Fornitore, ove le parti lo abbiano previsto al primo comma del presente articolo, cesserà immediatamente con la scadenza o alla risoluzione del presente contratto, fatta salva la possibilità per il Distributore, per il solo caso in cui la risoluzione del presente Contratto sia imputabile al Fornitore, di farne uso per la rivendita dei prodotti detenuti in stoccaggio che rechino il marchio e/o segni distintivi del Fornitore medesimo.

**5.4)** Il Distributore si impegna inoltre ad informare il Fornitore di qualsiasi violazione di marchi, nomi segni distintivi o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale del Fornitore verificatasi nel Territorio e di cui abbia conoscenza.

## **6) DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, RECESSO E INDENNIZZO.**

**6.1)** Il presente contratto entra in vigore dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e si intenderà automaticamente rinnovato per un pari periodo di tempo<sup>2</sup> qualora una delle Parti non ne dia disdetta comunicando tale sua intenzione con comunicazione spedita all'altra Parte entro il termine di \_\_\_\_\_ mesi prima della scadenza contrattualmente prevista.

**6.2)** A ciascuna Parte è sempre consentito, anche nel corso del primo periodo di vigenza come indicato al precedente punto 6.1, recedere unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di \_\_\_\_\_ mesi e dietro pagamento in favore dell'altra Parte di un indennizzo pari *al seguente importo / all'importo determinato come segue:*

*(inserire criteri di calcolo)*

---

Tale indennizzo è onnicomprensivo e completamente soddisfacente di ogni pretesa, anche a titolo risarcitorio, che possa avanzare la Parte che subisce il recesso.

## **7) CLAUSOLA RISOLUTIVA, PENALE E RESTITUZIONE DELLA MERCE.**

**7.1)** Entrambe le Parti hanno diritto di risolvere unilateralmente il Contratto in ogni momento, prevalendo tale diritto sui termini di durata stabiliti al precedente punto 6, in caso di sostanziale e rilevante inadempimento, imputabile ad una di esse, degli obblighi previsti nel medesimo. In tale caso, il Contratto verrà risolto il giorno di recapito della comunicazione scritta di risoluzione del contratto all'indirizzo della Parte inadempiente.

Per violazione sostanziale e rilevante ai sensi del presente paragrafo si intende:

---

<sup>2</sup> *In linea con le disposizioni previste dalle Guidelines dell'Authority garante della concorrenza e del mercato si consiglia di non indicare periodi di durata superiori ai 5 anni*



- a) violazione dell'esclusiva prevista ai paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5;
- b) violazione dei termini o delle condizioni di vendita concordate tra le parti nell'ambito della fornitura dei prodotti;
- c) violazione delle obbligazioni derivanti dal paragrafo 5.

**7.2)** L'eventuale violazione degli impegni di esclusiva, ove pattuiti, di cui artt. 2.3, ovvero 2.4, ovvero 2.5, obbligherà la Parte inadempiente a corrispondere all'altra – ai sensi dell'art. 1382 c.c., a titolo di risarcimento per il danno convenzionalmente dalle Parti ritenuto sussistente in forza del solo inadempimento - l'importo di / *determinato come segue* :

*(inserire criteri di calcolo)*

---

Tale penale è omnicomprensiva e completamente soddisfattiva di ogni risarcimento che possa pretendere la Parte per la violazione sofferta, escludendo che la stessa possa agire per il maggior danno.

Eventuali danni sofferti da una delle Parti, per violazioni contrattuali e di legge diverse da quelle per le quali le Parti hanno pattuito le penali sopradette, restano disciplinati dal codice civile e dalle leggi eventualmente applicabili al caso.

**7.3)** In caso di cessazione del contratto per inadempimento del Fornitore, il Distributore avrà diritto di restituire i prodotti rimanenti al prezzo della transazione originaria a condizione che la risoluzione sia imputabile a responsabilità del Fornitore e che i prodotti siano ancora commercializzabili.

## **8) LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE**

**8.1)** Le parti riconoscono e dichiarano che il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana e alla giurisdizione italiana, fatto salvo l'obbligo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo successivo.

**8.2)** Le parti si impegnano, in caso di controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione- e prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, secondo le disposizioni del corrispondente regolamento del Servizio di conciliazione, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

## **9) TESTO FACENTE FEDE**

Il testo in lingua italiana del presente contratto è l'unico facente fede.

Allegati<sup>3</sup>:

- A) Specifiche di esecuzione del contratto;
- B) Ordine del Distributore;

---

<sup>3</sup> I tre fac-simile di Allegato non vengono aggiunti al presente contratto-tipo in quanto variabili in ragione dell'impresa che realmente lo stipula e del tipo di prodotto effettivamente distribuito.

C) Condizioni generali di vendita dei Prodotti.

Letto, approvato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, li

**il Fornitore**

**il Distributore**

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e ad ogni effetto di legge, le seguenti clausole del presente contratto: art. 2 (Rapporti tra le parti ed esclusiva), art. 3 (Condizioni di fornitura, prezzi e termini di pagamento), art. 4 (Prezzi di rivendita), art. 5 (Marchi e segni distintivi del Fornitore), art. 6 (Durata del contratto, rinnovo, recesso e indennizzo), art. 7 (Clausola risolutiva, penale e restituzione della merce), art. 8 (Legge applicabile – Giurisdizione – Tentativo obbligatorio di conciliazione).

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_, li

**il Fornitore**

**il Distributore**

